



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Ordinanza N. 144
In data 17/06/2024

OGGETTO: Ordinanza Balneare Stagione 2024

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2024 **IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DEMANIO**

- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. I della L. 22-7-1975, n. 382"; Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- Visto il Piano di Indirizzo Regionale (**P.I.R.**) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012 n. 25;
- Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss. mm.ii.;
- Visti i recenti DPCM emanati in tema di emergenza epidemiologica;
- Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 38 in data 06/05/2024, emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria per il Circondario Marittimo di Reggio Calabria;
- Vista la propria Ordinanza Balneare n. 99 del 04/05/2024;

ORDINA

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico- ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Bagnara Calabria.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 5 maggio ed il 31 ottobre.
2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

1. Nelle spiagge del Comune di Bagnara Calabria destinate alla libera balneazione è vietato:
 - lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari;
 - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - transitare, parcheggiare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
 - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - accendere fuochi se non previa autorizzazione dell'Ente ad esclusione per le feste patronali;
 - distendere reti;
 - gettare anche in mare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
 - condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio dalle ore 8,00 alle ore 19,00, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. Da tale divieto potranno essere escluse le aree del territorio costiero individuate e indicate al successivo **art. 4**);
 - introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
 - esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge.
2. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia, visionabile sul

ART. 4–DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

- Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20:00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
- È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
- A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1,00 x 0,50) con indicazione **"INGRESSO SPIAGGIA LIBERA"** specifici varchi di larghezza non inferiore a mt. 1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

- L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
- Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
- Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
- E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
- È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

- I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare che normalmente alla battigia – al

fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse — anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Bagnara Calabria - Servizio Demanio Marittimo" all'indirizzo pec: protocollo@pec.comunebagnara.it allegando relazione tecnica della tipologia dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

ACCESSO ANIMALI DOMESTICI

- Per la stagione balneare 2024 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Bagnara Calabria possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani/gatti in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. Apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti;
 - b. Delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti, garantendo adeguata copertura dei raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro per far libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
 - c. Assicurare adeguata pulizia dell'arenile
- I proprietari dei cani/gatti condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
 - a. Di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
 - b. Rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
 - c. Utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali.

USO DELLE PISCINE

- Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestori — utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.).
- Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca - in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti — deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina.
- Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le

sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni –PP.AA. del 16/01/03 approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16/12/04.

SERVIZI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

- Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto –Guardia Costiera Reggio Calabria.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

- I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 10/2023 del 20/04/2023 emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la **check-list** allegata all'Ordinanza 10/2023, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di Bagnara Calabria Servizio Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ART. 5 – VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualsivoglia attività di intrattenimento, balneazione, ludica e/o turistico-ricreativa venga svolta sulle aree demaniali marittime per la stagione corrente, deve essere adottata con specifico riferimento alle recenti norme, decreti, ordinanze e regolamenti in vigore.
2. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune, sul sito internet <https://www.comunebagnara.it/>.
3. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge;
5. La presente Ordinanza revoca e sostituisce la precedente Ordinanza Balneare Comunale n. 99 del 04/05/2024.

IL RESPONSABILE U.O.C. 4
(Edilizia Privata e Gestione del Territorio)
Ing. Alessandra Campisi

Il Funzionario Responsabile
f.to ING. ALESSANDRA CAMPISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.